

Pescara, 08 luglio 2011

Prot. /11

Oggetto: Lettera informativa n. 93/11

**1) MODIFICHE AL CONTRIBUTO UNIFICATO – D.L. 98/2011**

Si segnala agli iscritti che il **D.L. 06 luglio 2011, n. 98** (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*) pubblicato in G.U. 6.7.11 n. 155, con entrata in vigore alla stessa data, ha disposto l'aumento del contributo unificato per gli atti giudiziari e l'onerosità di talune procedure giudiziarie sinora esenti da pagamento (**art. 37**).

Le suddette disposizioni si applicano alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario) successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 98/11 (**art. 37 co. 7**).

Inoltre, si segnala in particolare la modifica introdotta dall'**art. 37, co. 6 lett. q)**: “all’art. 13, dopo il comma 3, è inserito il seguente: **3-bis Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.**”

Si allegano il testo del D.L. 98/2011 ed il testo delle norme modificate.

Il Consigliere Segretario  
Avv. Donato Di Campli

Il Presidente  
Avv. Lucio Stenio de Benedictis